

COMUNE DI GOSSOLENGO

Provincia di Piacenza
Piazza Roma n° 16 - C.A.P. 29020
C.F. 00198670333

CENTRALINO Tel. (0523) 770711 Fax (0523) 779291
Indirizzo di posta elettronica: comune.gossolengo@sintranet.it

DELIBERAZIONE N.

56

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ATTIVITA' ESTRATTIVA IN LOCALITA' CA' TREBBIA - "CAVA VERCESI - POLO ESTRATTIVO N. 7". DITTA INERTI TREBBIA SRL DI PIACENZA.

L'anno DUEMILANOVE il giorno TRENTA del mese di APRILE alle ore 18.30, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la GIUNTA COMUNALE.

All'appello risultano:

PRESENTE

ASSENTE

MARIA BIANCHI - SINDACO	X	
CORRADO CAPPA - VICE SINDACO	X	
GIUSEPPE BONGIORNI - ASSESSORE	X	
GIAMBATTISTA CASTELLI - ASSESSORE	X	
GIUSEPPINA BARBATTINI - ASSESSORE	X	
FRANCESCA ROSSI - ASSESSORE	X	
PAOLO GATTI - ASSESSORE	X	
TOTALI	7	

Assiste il Segretario Generale Convenzionato, Dr. ADRIANO FERDENZI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la D.ssa MARIA BIANCHI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE la ditta Inerti Trebbia srl con sede in Piacenza (PC) piazza Cavalli n. 68 ha presentato in data 23-12-2008, prot. n. 11469, domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione alla coltivazione di una cava per l'estrazione di ghiaia;

PREMESSO CHE l'area in oggetto è ricompresa nel Piano delle Attività Estrattive (P.A.E.) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 28.06.2005;

PREMESSO CHE l'area oggetto dell'attività estrattiva in argomento appartiene al Polo N° 7 denominato "CA' DI TREBBIA" (P.I.A.E.) ed è identificata dall'Allegato n° 4/1A "AMBITO 1" Scala 1:5.000 del P.A.E del Comune di GOSSOLENGO, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 in data 28/06/2005;

PREMESSO CHE l'intervento viene autorizzato a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Comunale della Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale a cui è stato sottoposto l'intero Polo Estrattivo individuato dal PAE Comunale (delibera n° 10 del 23/01/2003);

PREMESSO CHE la Commissione Tecnica infraregionale della Provincia ha esaminato, ai sensi della L.R. n. 17/91, la domanda di cui sopra, con i relativi allegati tecnici ed amministrativi nella seduta del 12.02.2009 esprimendo il proprio assenso con parere n. 278/09, e stabilendo l'importo di €. 740.812,00 quale fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia del ripristino finale di cava;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio nella seduta del 27-01-2009 verbale n. 1.2;

CONSIDERATO che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto dall'art. 13 della legge regionale n. 17/91;

VISTO lo schema di convenzione, allegato alla presente di cui ne costituisce parte integrante, per l'attività estrattiva in oggetto allegata alla documentazione amministrativa di corredo alla richiesta del piano di coltivazione e relativo progetto di ripristino della zona durante ed al termine dell'attività;


VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso:
- parere favorevole di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

SENTITO il parere del Segretario Generale Convenzionato sulla conformità del presente atto alle Leggi e agli strumenti normativi comunali;

VISTA la legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

AD unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge,



DELIBERA

- a) di approvare lo schema di convenzione per il piano di coltivazione allegato, che costituisce parte integrante del presente deliberato, presentato dalla Ditta Inerti Trebbia srl con sede in Piacenza (PC) piazza Cavalli n. 68, c.f. 00160450334;
- b) inviare copia del presente deliberato alla Ditta Inerti Trebbia srl con sede in Piacenza (PC) piazza Cavalli n. 68;
- c) di nominare l'Arch. Andrea Fornasari in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico comunale quale rappresentante per il Comune di Gossolengo alla sottoscrizione della convenzione da stipularsi con la ditta Inerti Trebbia S.r.l. relativamente al piano di coltivazione e relativo ripristino.
- d) di richiedere alla ditta Inerti Trebbia srl, relativamente al piano di coltivazione e relativo ripristino, preventiva fidejussione bancaria o assicurativa di importo €. 740.812,00.


Successivamente:

LA GIUNTA COMUNALE

CON separata votazione ad unanimità di voti:

delibera

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4[^] comma D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

**CONVENZIONE PER ATTIVITA' ESTRATTIVA AI SENSI DELLA
L.R. 18/07/91, N° 17, ARTT. 11 E 12 FRA:**

- IL **COMUNE DI GOSSOLENGO (PC)** (che in seguito verrà citato come Comune),
CON CODICE FISCALE NELLA PERSONA DEL SINDACO PRO-
TEMPORE SIG. AGENTE NELLA SUDETTA QUALITA'
E NON ALTRIMENTI

E

- LA DITTA **INERTI TREBBIA s.r.l.** (che in seguito verrà citata come Ditta)
RAPPRESENTATA DAL SIG. **Zanaboni Francesco** NELLA SUA QUALITA' DI
Consigliere Delegato DELLA DITTA CON CODICE FISCALE 00160450334 CON
SEDE IN Piacenza (PC - Piazza Cavalli 68, COME RISULTA DA REGOLARE
CERTIFICATO DELLA C.C.I.A.A. DI Piacenza, ESERCENTE DELL'ATTIVITA'
ESTRATTIVA


NONCHE'

- Il SIG. Gian Felice Vercesi CON CODICE FISCALE VRCGFL41P22B405B

CHE INTERVIENE IN QUALITA' DI PROPRIETARIO DEI TERRENI, ISCRITTI
AL F. 3 MAPPALE 48 E 49 OGGETTO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA PER LE
INCOMBENZE DI CUI ALL'ART. 12 COMMA 5, DELLA L.R. 17/91.


PREMESSO

- che la ditta **INERTI TREBBIA s.r.l.** con protocollo di ricezione n° ha
presentato al Comune domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione alla
coltivazione della cava, per l'estrazione di GHIAIA;
- che l'area oggetto dell' attività estrattiva in argomento appartiene al Polo N° 7
denominato "CA' DI TREBBIA" (P.I.A.E.) ed è identificata dall'Allegato n° 4/1A
"AMBITO 1" Scala 1:5.000 del P.A.E del Comune di GOSSOLENGO, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 in data 28/06/05;
- che l'intervento viene autorizzato a seguito dell'approvazione, da parte della
Giunta Comunale della Valutazione di Impatto Ambientale a cui è stato sottoposto
l'intero Polo Estrattivo individuato dal P.I.A.E. (delibera n° 10 del 23/01/2003 e
delibera n°192 del 22/12/2005)
- che la stessa area è identificata al Catasto Terreni del Comune al F. 3 mappale 48 e
49 e confina a Nord e sud con un canale di derivazione del Rio Parente mentre a est
e ovest con stesse ragioni Vercesi Gian Felice.



- che la disponibilità dei suoli interessati dall'esercizio di cava deriva da titolo di contratto d'affitto;
- che contestualmente alla domanda è stato presentato il piano di coltivazione della cava ed il relativo progetto di sistemazione della zona, durante ed al termine dell'attività;
- che tali atti progettuali prevedono, sia l'esecuzione delle opere necessarie ad allacciare la cava alla viabilità utilizzata per l'allontanamento del materiale estratto, sia di quelle atte ad evitare e prevenire danni ad altri beni pubblici e/o privati e/o attività;
- che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto all'art. 13 della L.R. 17/91 ed alle specifiche disposizioni di cui all'art. 45 delle norme di attuazione del PAE in argomento;
- che la competente Commissione tecnica ha esaminato, ai sensi della L.R. 17/91, la domanda di cui sopra, con i relativi allegati tecnici amministrativi nella seduta del esprimendo il proprio avviso con parere n°
- che la proposta della presente convenzione è stata approvata dalla Giunta comunale con atto n° del
- che risulta accertato che la ditta è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, secondo comma, della L.R. 17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente convenzione;
- che deve ora procedersi alla traduzione in apposita scrittura privata degli accordi presi in ordine alla attività estrattiva in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti dell'ufficio del Comune al n° di protocollo (atti che in seguito verranno citati come atti di progetto);
- che detti elaborati di progetto, suddivisi in amministrativi e tecnici, sono così costituiti:


- DOMANDA D'AUTORIZZAZIONE
- TITOLO DA CUI RISULTA LA DISPONIBILITA' DEL TERRENO
- ESTRATTI E CERTIFICATI CATASTALI
- CERTIFICATO C.C.I.A.A.
- PROPOSTA DI CONVENZIONE
- ASSEVERAZIONI



• ALL. 01 - INQUADRAMENTO GEOGRAFICO	scala 1:25.000
• ALL. 02 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE	scala 1:10.000
• ALL. 03 - PLANIMETRIA CATASTALE	scala 1:2.000
• ALL. 04 - CARTA GEOLITOLOGICA	scala 1:5.000
• ALL. 05 - CARTA DEL TETTO DELLE GHIAIE	scala 1:2.500
• ALL. 06 - CARTA IDROGEOLOGICA (Mar. 1999)	scala 1:5.000
• ALL. 07 - CARTA IDROGEOLOGICA (Dic. 2000)	scala 1:5.000
• ALL. 08 - CARTA DELLA SOGGIACENZA	scala 1:5.000
• ALL. 09 - STATO DI FATTO URBANISTICO E VINCOLI	scala 1:5.000
• ALL. 10 - CARTA DELL'UTILIZZO REALE DEL SUOLO	scala 1:5.000
• ALL. 11 - STRALCIO PAE	scala 1:5.000
• ALL. 12 - STRALCIO PIAE	scala 1:10.000
• ALL. 13 - CARTA DELLA VULNERABILITA' DELL'ACQUIFERO	scala 1:5.000
• ALL. 14 - RILIEVO QUOTATO	scala 1:500
• ALL. 15 - SEZIONI CALCOLO DEL CUBAGGIO	scala 1:200/500
• ALL. 16 - PIANO DI COLTIVAZIONE PLANIMETRIA	scala 1:500
• ALL. 17 - PIANO DI COLTIVAZIONE SEZIONI	scala 1:200/500
• ALL. 18 - RECUPERO AMBIENTALE PLANIMETRIA	scala 1:500
• ALL. 19 - RECUPERO AMBIENTALE SEZIONI	scala 1:200/500
• ALL. 20 - CARTA DELLA VIABILITA'	scala 1:5.000
• ALL. 21 - STRALCIO SIA RECUPERO AMBIENTALE II STRALCIO	scala 1:2.000

- RELAZIONE TECNICA

Ciò premesso la ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

TITOLO I

Elementi conoscitivi della cava

ART. 1 (Superficie di cava)

L'area interessata dall'intervento è di mq **40.780** di cui mq **38.728** oggetto di escavazione mentre le superfici derivanti da franchi di rispetto dalle altrui proprietà o derivanti dall'art. 104 del D.P.R. 128/59 risultano di mq **2.052=**


ART. 2 (Tipo di materiale da coltivare)

Il materiale estratto è costituito da ghiaie; il volume massimo estraibile è di mc **148.356** così come indicato dagli atti di progetto, in conformità con quanto previsto dal vigente PAE in termini volumetrici per l'area in questione.

ART. 3 (Lavori di coltivazione)

La ditta dovrà rispettare le seguenti disposizioni inerenti la coltivazione del materiale di cui sopra:

- a) il terreno agricolo nonché il terreno sterile scavato non potrà essere ceduto a terzi, ma dovrà essere accantonato nell'area di cava, per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione finale così come previsti dagli atti di progetto.
- b) La profondità massima raggiungibile è di mt **5** rilevati rispetto all'attuale piano campagna e rispetto ad apposito caposaldo inamovibile precedentemente posto in sito a spese della ditta alla presenza del tecnico comunale (od altra persona incaricata) Sig. conformemente alla profondità prevista all'Art. **20** delle norme tecniche di attuazione del PAE vigente.
- c) Conformemente a quanto stabilito all'art. **20** delle norme tecniche di attuazione del P.A.E., gli scavi dovranno essere mantenuti ad una quota di + mt **1** rispetto al livello massimo della falda e, qualora la falda dovesse essere erroneamente raggiunta, in difformità da quanto previsto dal progetto di coltivazione, la stessa dovrà essere tamponata con idonei materiali, utilizzando preferibilmente il materiale estratto; la ditta dovrà, in tal caso, comunicare tempestivamente l'accaduto all'ufficio tecnico comunale e ai competenti uffici della Provincia per gli opportuni controlli e verifiche, fatti salvi i provvedimenti, anche sanzionatori, conseguenti;



d) Qualora la falda fosse intercettata ad una profondità diversa da quella prevista nel PAE, la ditta dovrà mantenere comunque il franco previsto al punto b) del presente articolo. Il mancato ripristino di detto franco può essere causa di dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione secondo i tempi e i modi previsti dall'art. 16 della L.R. 17/91 e, comunque, di sospensione della stessa consentendosi esclusivamente le citate operazioni di ripristino del fondo della cava alla giusta profondità con le tecniche e i materiali di cui al precedente punto c).

e) Installazione, a spese della ditta, prima dell'inizio lavori di estrazione, di almeno 2 "piezometri"; in tal caso la ditta dovrà fornire all'ufficio tecnico comunale apposita cartografia in scala adeguata con l'ubicazione di tali strumenti, nonché fornire al suddetto ufficio le letture delle quote piezometriche, da effettuarsi con cadenza almeno mensile. In ogni caso, il Comune può richiedere, motivatamente, l'aumento sia del numero di piezometri sia della frequenza delle letture.

f) In ogni fase della coltivazione dovrà essere prevista la regimazione e lo scolo delle acque di superficie; le opere relative sono sottoposte all'approvazione del Comune; detta approvazione si intende acquisita nel caso in cui il Comune non muova rilievi alla ditta entro quindici giorni dalla presentazione della documentazione.

ART. 4

(Perimetrazione area di cava)


La ditta dovrà porre in opera, a sue spese, picchetti metallici inamovibili e visibili di delimitazione dell'area di cava e di ciascun lotto di scavo opportunamente rilevati e cartografati su base CTR in scala adeguata. Copia di tale cartografia deve essere fornita prima dell'inizio dei lavori all'ufficio tecnico comunale per i dovuti controlli.

ART. 5

(Cartello all'accesso della cava)

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, quali:

- tipo di materiale estratto
- denominazione della cava
- ditta esercente
- direttore lavori
- sorvegliante
- estremi dell'atto autorizzativo
- scadenza autorizzazione convenzionata.



TITOLO II

Tariffe - Garanzie - Obblighi

ART. 6 (Denuncia inizio lavori)

La ditta deve comunicare la data di inizio dei lavori, nei termini previsti dall'art. 24 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, come modificato dal D.L.G.S. n. 624 del 25/11/96 al Comune, al Servizio Provinciale (o Circondariale) Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali e alla U.S.L. competente.

Contestualmente alla denuncia di esercizio la ditta dovrà trasmettere al Servizio Provinciale (o Circondariale) Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali e alla U.S.L. competente copia del piano di coltivazione della cava di cui agli atti di progetto e copia dell'autorizzazione con allegata convenzione.

ART. 7 (Durata autorizzazione)

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17/91 e dell'art. 42 delle norme tecniche del PAE comunale, la durata dell'autorizzazione è stata fissata in anni 5 e di ulteriori sei mesi per la sistemazione, a partire dalla data di notifica alla ditta della relativa autorizzazione.


La ditta dovrà effettuare a proprie spese la registrazione e la trascrizione dell'autorizzazione all'Ufficio del Registro, dandone attestazione idonea al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione.

ART. 8 (Proroga della convenzione)

Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come prevista all'art. 15, comma 2, della L.R. 17/91, la presente convenzione si intende prorogata anch'essa nei tempi e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione. Le eventuali proroghe della convenzione e della relativa autorizzazione non possono, comunque, avere durata complessiva superiore ad anni uno.

ART. 9 (Tariffe)

La ditta si impegna a versare annualmente al Comune, in un'unica soluzione, entro e non oltre il 31 dicembre, una somma in conformità alle tariffe definite dalla Giunta regionale, ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. 17/91. Detta somma sarà aggiornata secondo i tempi e i modi previsti con provvedimento della Giunta regionale.




ART. 10

(Garanzia per gli obblighi della convenzione)

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione predisposta ai sensi del primo comma, lettera e) dell'art. 12 della L.R. 17/91, la ditta dovrà prestare al Comune, alla firma del presente atto, una garanzia finanziaria nella misura e con le prescrizioni appresso specificate.

- a) l'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito nella misura di £. corrispondente al 100 per cento della spesa presunta, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto, per l'esecuzione delle opere di sistemazione finale della cava.
- b) La garanzia di cui al precedente comma è costituita a mezzo di (fideiussione bancaria o assicurativa) contratta in data presso l'istituto , ferma restando la possibilità di cambiare istituto fideiussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza.
- c) Il valore della garanzia in questione è aggiornato ogni anno nella misura pari al 100 per cento della variazione, accertata dall' ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione. L'aggiornamento dovrà essere effettuato prendendo come base i dati mensili pubblicati sul Bollettino Mensile di Statistica edito dall'ISTAT.
- d) Entro quindici giorni dalla data di scadenza della fideiussione, la ditta dovrà fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall'istituto fideiussore che confermi la permanenza della fideiussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata.
- e) La mancata attestazione di cui alla precedente lettera d), nei termini ivi previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 16 della L.R. 17/91 e dell'eventuale successivo incameramento delle garanzie.
- f) La ditta si obbliga a far inserire nel contratto fideiussorio una clausola con la quale l'istituto fideiussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla ditta, con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell'art. 1944 del codice civile e senza attendere la sentenza giudiziaria.
- g) All'inizio di ogni anno, sulla base della relazione annuale di cui al successivo art. 17 ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione finale, si provvederà alla corrispondente eventuale riduzione del valore della garanzia fideiussoria. L'aggiornamento di cui al precedente punto c) dovrà tenere conto della riduzione del valore della garanzia di cui trattasi.



ART. 11

(Svincolo della fideiussione)


Lo svincolo della fideiussione è regolato come segue:

- a) a completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione di cui agli atti di progetto, e previa richiesta della ditta corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del direttore dei lavori, il Comune libererà la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopraccitati lavori dovrà risultare da un apposito certificato rilasciato dal Sindaco sulla base di un'istruttoria dell' Ufficio tecnico comunale. Detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.
- b) Fintanto che il Sindaco non abbia autorizzato lo svincolo della fideiussione, l'istituto o la compagnia che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa all'istituto o compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Amministrazione comunale.
- c) La ditta dovrà far inserire nel contratto fideiussorio con l'istituto o la compagnia la clausola di cui alla precedente lettera b) del presente articolo.

ART. 12

(Lavori di sistemazione finale difformi)

Nel caso in cui, a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrati da parte del tecnico comunale, difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione comunale concede un termine di (massimo 180 giorni) giorni per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti, utilizzando la somma versata a garanzia di cui al precedente art. 10 e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggior spesa. La ditta, in tal caso, dovrà provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fideiussione, dandone attestazione al Comune entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI" around its perimeter. The signature is a large, stylized scribble that partially obscures the stamp.

ART. 13

(Opere connesse con la coltivazione - Danni)

La ditta, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/91, è obbligata:

- a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previste negli atti di progetto;
- b) ad una corretta attuazione del precitato piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli enti competente per il buon governo del settore estrattivo;
- c) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative;
- d) a di limitare nei periodi siccitosi la creazione di polveri durante le fasi di attività della cava e di allontanamento del materiale estratto con l'ausilio di innaffio dei percorsi con autobotte;

ART. 14


(Registrazione)

La presente convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 16/10/1972 n. 634.

ART. 15

(Concessione edilizia)

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non è necessaria la concessione edilizia prevista dalla legge 28/01/1977 n.10, in quanto l'attività di cava non rientra tra le trasformazioni edilizie di cui all'art. 1 della L. 10/77. Non necessitano, quindi, della concessione edilizia cui alla citata L. 10/77 le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione di piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi interventi di recupero o sistemazione finale. Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem, possibly a seal or official mark.

ART. 16
(Mancato pagamento oneri)

Il mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui al precedente art. 9 alla scadenza fissata comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dalla autorizzazione (art. 16 L.R. 17/91) nonché l'automatica sospensione della validità dell'autorizzazione alla attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro dieci giorni dalla richiesta.

La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; un'eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.

TITOLO III
Controlli

ART. 17
(Misure e controlli - Relazione annuale sull'attività estrattiva)


La ditta dovrà presentare all'Amministrazione comunale una relazione annuale sullo stato dei lavori.

Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 novembre di ciascuno anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

- cartografia dello stato di fatto riferita al mese di novembre, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative a stoccaggio del terreno agricolo e degli sterili;
- computo metrico dei materiali (distinti in materiale utile, terreno agricolo, sterile);
- relazione sull'utilizzo dei materiali includendo tout-venant impiegato direttamente nei propri impianti, tout-venant venduto a terzi, nonché sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna impiegati per eventuale ritombamento e distinti per quantità e qualità.

La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un tecnico comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata.

Il quantitativo del materiale utile estratto a tutto il mese di novembre e indicato dalla relazione sarà utilizzato per la determinazione dell'onere di cui al precedente art. 9. Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla ditta.



ART. 18

La direzione dei lavori per le opere di ripristino vegetazionale, così come previste nel progetto esecutivo, dovrà essere affidata obbligatoriamente ad un tecnico agronomo e/o forestale in grado di indirizzare puntualmente detti interventi o, eventualmente, introdurre le eventuali modifiche si rendessero necessarie in corso d'opera.

La piantumazione del filare monospecifico lungo la carraia interpodereale, che delimita la cava verso ovest, dovrà essere effettuata entro e non oltre la fine del primo anno di escavazione.

Annualmente dovrà essere redatta, e fatta pervenire all'Amministrazione Comunale e al competente ufficio dell'Amministrazione Provinciale, una relazione agrovegetazionale che analizzi in modo particolare il grado di attecchimento delle nuove essenze ed il loro stato fitosanitario.

ART. 19

(Vigilanza e controlli)

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia; la ditta dovrà fornire direttamente o attraverso il direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

TITOLO IV**Condizioni particolari****ART. 20**

(Lavori di manutenzione)

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche o di uso pubblico, comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della ditta per tutta la durata dell'attività estrattiva all'uopo fissata all'art. 7 della presente convenzione nonché degli eventuali giorni aggiuntivi di cui al precedente art. 12 e delle eventuali proroghe previste dal precedente art. 8.

ART. 21

(Varianti)

Sono ammesse varianti al piano di coltivazione e/o al progetto di sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla ditta e che non comportino variazioni della

perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo di materiale utile estraibile.

Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione sia al progetto di sistemazione finale sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dalla L.R. 17/91 agli artt. 11, 12, 13, 14.

ART. 22

(Fasi dei lavori di coltivazione e di sistemazione)

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto.

Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente.

Non possono comunque essere apportate varianti agli atti di progetto.

ART. 23

(Deroghe ex art. 104 del DPR 128/59)

L'escavazione nelle aree di rispetto, così come definite all'art. 104 del D.P.R. 128/59, sono subordinate al preventivo rilascio dello specifico decreto regionale di deroga. Condizione necessaria è che l'esercente sia in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 11 della L.R. 17/91 anche sui terreni oggetto di richiesta di deroga. Se alla stipula della presente convenzione non risulta soddisfatta la precitata condizione, la ditta non può avanzare richieste in tal senso se non al momento di un rinnovo autorizzativo. L'eventuale escavazione in tali zone, in assenza delle prescritte autorizzazioni è abusiva e passibile, quindi, delle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

ART. 24


(Sistemazione finale - Discarica)

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto.

Prima di provvedere all'esecuzione di eventuali operazioni di ripristino di quote e/o riporto di materiali, la ditta dovrà munirsi dei prescritti pareri e /o autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti.

L'attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell'area di cava sarà assoggettata ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali previsti dalle leggi vigenti.

Il Comune potrà consentire, con apposito atto amministrativo, la permanenza e l'utilizzazione, a fine coltivazione, degli impianti di trattamento, qualora questi



vengano asserviti alle operazioni di sistemazione finale dell'area di cava. Detti impianti dovranno, comunque, essere rimossi alla fine della sistemazione finale.

ART. 25

(Rinvenimento di reperti di interesse archeologico o storico)

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la ditta è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al sindaco.

La ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e manodopera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità.

ART. 26

(Rinvenimento di ordigni bellici)

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la ditta si impegna a comunicarlo direttamente o comunque tempestivamente alla competente autorità militare. All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre all'autorità militare, anche al sindaco.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'autorità militare.

ART. 27


(Locali per ricovero e servizi igienici)

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformità alle norme del D.P.R. 19 marzo 1956, n° 303, al D.L.G.S. 19.09.1994 n°626 e al D.L.G.S. n°242 del 19.03.96, e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione di cui all'art. 7 della presente convenzione.

ART. 28

(Eventuale pesature inerti)

Per le eventuali operazioni di pesatura degli inerti dovrà di preferenza essere utilizzata la pesa mobile che sarà sistemata all'interno del perimetro dell'area di cava oggetto



della presente convenzione e che sarà rimossa una volta terminata la fase di coltivazione della cava di cui all'articolo 7 della presente convenzione.

ART. 29
(Situazioni non prevedibili)

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiali diversi da quello autorizzato, dovrà esserne data comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contraddittorio la reale consistenza; ciò anche ai fini della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'art. 9 della presente convenzione. Nel caso specifico essendo prevista una profondità di scavo inferiore a quella consentita dal P.A.E. comunale, la volumetria autorizzata potrà essere completata aumentando proporzionalmente la profondità di scavo, che dovrà comunque non superare le quote di scavo previste dal P.A.E. stesso. In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale.

ART. 30
(Rinvio alle altre norme vigenti)


Quanto non espressamente specificato nella presente convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del PAE, dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, nonché dalla vigente legislazione sia regionale che nazionale.

ART. 31
(Contenzioso)

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da 2 arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro. Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del c.p.c.- Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal presidente del tribunale di-
La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.

ART. 32
(Monitoraggio e Gestione futura delle Opere a Verde)

Ai sensi dell'art. 56 del P.I.A.E 2001, la direzione dei lavori, dovrà essere affiancata da un tecnico di comprovata esperienza in materia di riqualificazione ambientale, in grado



di indirizzare gli interventi di sistemazione finale così come previsti nel Progetto Esecutivo autorizzato.

Detto specialista (agronomo, forestale o naturalista) potrà, in accordo con i progettisti e l'ufficio tecnico comunale, prevedere modifiche nelle modalità e nei periodi di piantumazione, nei sestri di impianto, nelle specie previste, nella dimensione delle essenze arboree disponendo la messa a dimora di alberi di immediato impatto paesaggistico e quant'altro ritenuto necessario al fine di ottimizzare l'intervento di recupero ambientale.


Detto professionista stilerà annualmente, per tutto il periodo di autorizzazione della cava, una relazione sull'avanzamento e sugli esiti dei recuperi ambientali che dovranno essere eseguiti entro e non oltre il primo anno di attività della cava.

La sopra citata relazione sarà consegnata all'amministrazione comunale entro il 30 novembre di ogni anno, unitamente alla verifica delle volumetrie estratte dalla cava come previsto dall'art.17 della presente convenzione.

Fino al collaudo degli interventi di sistemazione finale da parte dell'amministrazione comunale e degli uffici tecnici comunali, la ditta esercente la cava è responsabile della buona riuscita degli interventi di piantumazione, che dovranno corrispondere in tipologia, numero e ubicazione al progetto approvato.

Se necessario si dovrà prevederne la sostituzione di eventuali fallanze, garantendo, per tutti gli anni di attività della cava, l'irrigazione di soccorso alla vegetazione di nuovo impianto nei periodi particolarmente siccitosi.

In sede di collaudo dovrà essere prodotta tutta la documentazione richiamata all'art. 55 delle NTA del PIAE. Dovranno altresì essere individuati formalmente i soggetti preposti alla gestione delle aree rinaturalizzate.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "NOTAIO" and "METARIS" and is partially obscured by the signature.

COMUNE DI GOSSOLENGO
PROVINCIA DI PIACENZA

PARERI OBBLIGATORI

(art. 49 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ATTIVITÀ ESTRATTIVA
IN LOCALITÀ CA' TREBBIA - "CAVA VERCESI" - POLO ESTRATTIVO N° 7" -
DITTA INERTI TREBBIA SRL DI PIACENZA (PC).

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA -

PARERE FAVOREVOLE _____

Gossolengo li, 29/04/2009



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Andrea Fornasari

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE -

PARERE FAVOREVOLE _____

Gossolengo li,/...../

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
(Demaldè Maura)

3) PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITÀ -

PARERE FAVOREVOLE _____

Gossolengo li, 30/04/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Ferdenzi Dott. Adriano)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to (D.ssa Maria Bianchi)

IL SEGRETARIO GENERALE CONVENZIONATO
f.to (dott. Adriano Ferdenzi)

Il sottoscritto, Segretario Generale Convenzionato,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Che la presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglieri Comunali mediante deposito nell'Ufficio di Segreteria;
- Che la presente deliberazione in copia conforme all'originale viene affissa all'albo pretorio comunale in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);


Prot. 5131
Gossolengo, 11/5/2009

IL SEGRETARIO GENERALE CONVENZIONATO
f.to (Dott. Adriano Ferdenzi)

Copia conforme all'originale

Addi, 11/5/2009

IL SEGRETARIO GENERALE CONVENZIONATO
(Dott. Adriano Ferdenzi)



Adriano Ferdenzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno 21/05/2009....., decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata affissa all'albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi dal 11/05/2009 al 26/05/2009.....(art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)

Gossolengo, 18 Maggio 2009

IL SEGRETARIO GENERALE CONVENZIONATO
(Dott. Adriano Ferdenzi)



Adriano Ferdenzi